

Art. 1 - Costituzione e Sede

1. E' costituito, ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c., il SINDACATO NAZIONALE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE (SICPI) con durata fino all'anno 2064 con possibilità di proroga.
2. Il SICPI ha sede all'indirizzo del Presidente pro tempore o altro indirizzo indicato dal Presidente e presente nel sito SICPI (www.sicpi.org).

Art. 2 - Obiettivi del SICPI

1. Il SICPI ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo professionale di coloro che si occupano di proprietà industriale in studi professionali di piccole e medie dimensioni; in particolare il SICPI ha i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare l'attività professionale di mandatarî e praticanti in proprietà industriale;
 - b) diffondere informazioni e conoscenze nel settore della proprietà industriale anche organizzando, o contribuendo all'organizzazione di incontri, convegni e seminari finalizzati alla formazione di mandatarî e praticanti;
 - c) collaborare con organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nel campo della proprietà industriale al fine di raggiungere gli obiettivi precisati al punto 1.b) del presente articolo;
 - e) collaborare con Autorità pubbliche nazionali ed internazionali al fine di presentare istanze e proposte in materia di proprietà industriale, in particolare per migliorare l'attività professionale di mandatarî e praticanti in proprietà industriale;
 - f) collaborare con Autorità pubbliche nazionali ed internazionali nella realizzazione di riforme legislative ed amministrative al fine di migliorare l'attività professionale di mandatarî e praticanti in proprietà industriale.

Art. 3 - Obiettivi economici

1. Il SICPI è un organismo che vive di donazioni spontanee di Mandatarî e praticanti in Proprietà industriale e non ha fini di lucro.

Art. 4 - Membri del SICPI

1. Possono chiedere di essere Membri del SICPI coloro che sono:
 - a) Mandatarî Italiani e/o Europei in Proprietà Industriale di studi di piccole o medie dimensioni e che abbiano fornito un contributo economico minimo a titolo di donazione come stabilito in Assemblea.
2. Possono chiedere di essere simpatizzanti del SICPI senza esserne Membri coloro che sono:
 - a) Praticanti in Proprietà Industriale di studi di piccole o medie dimensioni;
 - b) Persone fisiche che operano nel settore della Proprietà Industriale a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Organi del SICPI

1. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo del SICPI:

- a) stabilisce le linee strategiche, anche consultando i Soci, relativamente agli obiettivi del SICPI;
- b) istituisce commissioni;
- c) predispone rendiconti economici e preventivi biennali.

2. Il Comitato Direttivo è composto da non meno di cinque membri e non più di dieci membri eletti in un'Assemblea ordinaria dai Membri del SICPI da tenersi almeno ogni due anni e si riunisce su richiesta di almeno uno dei Membri del Comitato Direttivo.

3. Al Comitato Direttivo non può essere eletto più di un Membro appartenente allo stesso studio o gruppo professionale comunque organizzato.

Art. 6 Cariche

1. Presidente

Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo ogni due anni.

Un Membro del SICPI può essere rieletto alla carica di Presidente solo per due mandati consecutivi.

2. Un Segretario Esecutivo

Il Segretario Esecutivo è eletto dal Comitato Direttivo ogni due anni.

L'incarico di Segretario Esecutivo è rinnovabile

3. Un Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo ogni due anni.

L'incarico di Tesoriere è rinnovabile.

Art. 7. - Funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante del SICPI per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, rappresenta il SICPI o si fa rappresentare di fronte ai terzi, convoca l'Assemblea ed interpella i Membri del SICPI quando lo giudichi conveniente.

2. Il Segretario Esecutivo svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

3. Il Tesoriere, in accordo con il Comitato Direttivo, amministra i fondi sociali, incassa le donazioni spontanee dei Membri e dei simpatizzanti, elabora il rendiconto biennale dell'esercizio in corso ed il preventivo per l'esercizio successivo, e rende conto all'Assemblea per quanto sopra.

4. Il Presidente ed il Tesoriere sono autorizzati ad operare con firma libera e disgiunta con istituti di credito e/o postali per l'ordinaria amministrazione, e sono autorizzati ad erogare rimborsi spese anche in conflitto di interesse.

Art. 8 - Presidente Onorario

Fra chi abbia rivestito la carica di Presidente del SICPI può essere nominato per acclamazione dall'Assemblea dei Membri un Presidente Onorario su proposta in Ordine del Giorno.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea dei Membri del SICPI si tiene almeno una volta ogni due anni entro il mese di aprile e viene altresì convocata ogniqualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando a questo ne pervenga domanda sottoscritta da almeno 50 Membri del SICPI.

Art. 10 - Convocazione Assemblea

1. Le convocazioni dell'Assemblea dei Membri del SICPI sono effettuate a mezzo posta elettronica, da trasmettere almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

2. Nelle convocazioni può essere prevista una data di prima e di seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è considerata validamente costituita con la partecipazione di due terzi dei Membri del SICPI.

In seconda convocazione l'Assemblea è considerata validamente costituita qualunque sia il numero dei Membri partecipanti.

3. Ciascun Membro può farsi rappresentare da un altro Membro del SICPI, che avrà anche delega di voto. Ogni Membro in Assemblea in prima o in seconda convocazione non può disporre di più di 10 deleghe.

Art. 11 - Esercizi sociali e rendiconti

1. L'esercizio sociale ha una durata di 24 mesi e coincide con due anni solari.

2. Entro tre mesi dalla Chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo presenta un rendiconto economico e finanziario della gestione e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla Chiusura dell'esercizio.

3. Gli avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve che dovessero emergere dal rendiconto non possono in alcun modo essere distribuiti durante la vita del SICPI, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 - Ammissione di nuovi Soci

1. La domanda di ammissione a Membro del SICPI deve essere presentata ad un membro del Comitato Direttivo che ne dà comunicazione al Comitato Direttivo.

2. Il Comitato Direttivo esamina e può approvare a proprio insindacabile giudizio la domanda.

Art. 13 - Contributo Volontario Minimo

1. Il Contributo Volontario minimo viene stabilito dall'Assemblea per ogni biennio successivo a quello di delibera, intendendosi che per il biennio in corso tale contributo è quella stabilita dall'Assemblea nel biennio precedente.

2. I Membri del SICPI sono tenuti al versamento almeno del Contributo Volontario minimo entro 60 giorni dalla data di invio per posta elettronica della richiesta da parte del Tesoriere .

Art. 14 - Esclusione

1. Cessano di appartenere come Membri al SICPI:

a) coloro che dichiarano per iscritto di volerne uscire;

b) i Membri, che non abbiano versato il Contributo volontario minimo annuale in un tempo non inferiore a quanto precisato all'Art. 13 e in eventuali tempi di sollecito trasmessi dal Tesoriere.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto

1. Per l'approvazione di modifiche allo Statuto da parte dell'Assemblea validamente costituita occorrono i voti favorevoli di almeno due terzi dei Membri del SICPI iscritti e in regola con gli adempimenti statutari. Le modifiche approvate saranno valide soltanto se comunicate a tutti i Membri e poste all'ordine del giorno con la convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 - Scioglimento ed estinzione

1. Il SICPI si scioglie per deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei Membri del SICPI con diritto di voto.

L'Assemblea in tal caso nomina un liquidatore che provvederà in conformità alle decisioni dell'Assemblea stessa, escluso qualsiasi riparto fra i Membri del SICPI.

2. Il SICPI inoltre si estingue al venir meno di tutti i Membri o in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile e dalle norme di legge applicabili.

3. In caso di scioglimento o estinzione del SICPI il patrimonio che eventualmente residua a seguito della liquidazione viene devoluto, con deliberazione del Comitato Direttivo, a uno o più enti no-profit in conformità a quanto previsto per legge dal Codice Civile o leggi collegate.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e leggi collegate.